



PROCURA GENERALE

presso la Corte di Cassazione

R.G. 9954/2020

Il P.G.

Letti gli atti relativi al ricorso proposto nell'interesse di X

OSSERVA

La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che, il 10/4/15, aveva prosciolto l'imputato, per prescrizione del reato di lottizzazione edilizia abusiva, e, accertata la sussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, aveva disposto la confisca del terreno e delle opere in sequestro, ai sensi del secondo comma dell'art. 44 DPR 380/01.

Con un unico motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'erronea applicazione di detto articolo in quanto la prescrizione del reato, maturata nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe precluso al Giudice penale la possibilità di disporre la misura ablatoria, secondo il principio espresso dalle sezioni unite della suprema Corte con la sentenza Perroni del 30 aprile 2020, n. 13539.

Come rilevato dal ricorrente, la sentenza Perroni ci consegna la soluzione della questione oggi all'esame della Corte, prevedendo che la confisca non possa essere disposta se la prescrizione del reato matura nel corso del giudizio di primo grado: *“In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.*

In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001”.

L'applicazione della sentenza Perroni al caso di specie pone, però, alcune questioni che devono essere esaminate.

Innanzitutto occorre evidenziare che la pronuncia delle SSUU è intervenuta qualche anno dopo la sentenza impugnata operando, sotto il profilo che qui interessa, un'inversione di rotta rispetto all'orientamento prevalente della Corte che invece, come si vedrà, riteneva possibile la confisca in caso di prescrizione del reato maturata nel corso del processo di primo grado. L'*overruling* correttivo, a ben vedere, però, non viola il principio di legalità processuale di cui all'art. 7 della Convenzione, come interpretato dalla CoEDU che estende i requisiti di accessibilità e prevedibilità, propri del diritto legislativo, al diritto giurisprudenziale (sent. Contrada c/Italia, 2015), sia perché il nuovo indirizzo ermeneutico attribuisce un significato possibile e prevedibile all'enunciato normativo dell'art. 44 DPR 380/01 in vigore al momento del fatto, sia perché, in ogni caso, si è trattato di un mutamento interpretativo in *bonam partem*. Sotto questo profilo, la sentenza Perroni deve ritenersi pienamente operativa per la valutazione del caso oggi in esame.

In secondo luogo occorre chiedersi quale sia la portata del vincolo che, ai fini della soluzione del caso di specie, deriva dal mutamento ermeneutico introdotto dalla Perroni ed, in particolare se vi siano margini per discostarsi da esso senza rimettere obbligatoriamente la questione alle Sezioni Unite secondo quanto disposto dall'art. 618, comma 1-bis, c.p.p..

Come è noto, nel conformare il rapporto tra Sezioni semplici e Sezioni Unite a quanto già previsto per il processo civile dall'art. 374, comma 3, cod. proc. civ., la norma ha introdotto un'ipotesi di rimessione che, a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1, si caratterizza per essere obbligatoria, con lo scopo di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite.

Tuttavia, ci si chiede se il principio di diritto vincolante, cui si riferisce l'art. 618, comma 1-bis, c.p.p., è solo quello con cui le Sezioni unite risolvono la questione oggetto della rimessione o anche quello che, come nel caso del mutamento interpretativo che ci occupa, si risolve in un mero *obiter dictum*.

Parte della dottrina più attenta opta per una interpretazione restrittiva della norma che si riferirebbe solo al principio di diritto connesso alla questione sottoposta alle Sezioni Unite, parte auspica, in ogni caso, che, in linea con il maggior peso attribuito alle decisioni delle Sezioni unite, le relative sentenze indichino in maniera puntuale, specifica e formale i principi di diritto ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis c.p.p..

Occorre riconoscere che il comma 1-bis dell'art. 618 non pone limiti espressi, ulteriori rispetto alla non condivisione del principio, per legittimare la remissione, e, d'altro canto, alle Sezioni unite non viene devoluta solo la specifica questione su cui è sorto il contrasto, poichè l'ordinanza di rimessione - che ha natura sostanzialmente amministrativa e non giurisdizionale - ha ad oggetto l'intero ricorso, per cui non vi sarebbe ragione per ritenere che non debbano rientrare nell'ambito della previsione della norma in esame principi estranei alla questione controversa ma che comunque riguardano il ricorso oggetto della rimessione.

Quello che, invece, può ragionevolmente escludersi è che possano essere considerati principi di diritto rilevanti ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p. le considerazioni aventi natura esplicativa della *ratio decidendi* e le argomentazioni, anche giuridiche, meramente strumentali al ragionamento che porta alla decisione, compresi quelli che si risolvono in meri *obiter dicta*. Questi ultimi, in particolare, si risolvono in affermazioni che spesso danno luogo a veri e propri principi di diritto, ma che non riguardano direttamente la decisione, né sono a questa necessariamente strumentali o pregiudiziali, per cui, difettando il rapporto con la pronuncia, non possono rientrare nella nozione di principio di diritto cui si riferisce l'art. 618 comma 1-bis c.p.p.

D'altra parte, il contraddittorio sulla cui base è assunta la decisione delle Sezioni unite si sviluppa sulla "questione rimessa" e sulla "decisione del ricorso", ma non sulle questioni che la Corte ha ritenuto di affrontare seguendo un proprio percorso argomentativo; solo sulla questione rimessa può ritenersi essersi completamente sviluppato il virtuoso circolo di argomenti e di orientamenti che alimenta il dialogo tra Sezioni unite, singole sezioni della Corte di cassazione, giurisprudenza di merito e le stesse parti dei processi, in un sistema del precedente che, anche dopo e proprio in forza dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p. rimane fondato sull'autorevolezza delle Sezioni unite connessa alla "questione" risolta piuttosto che sul vincolo del precedente da *stare decisis*.

Deve concludersi, pertanto, che gli *obiter dicta* sfuggono all'obbligo posto dall'art. 618, comma 1bis, c.p.p. ed il vincolo del precedente che determinano ha la stessa forza di quello della pronuncia di una sezione semplice.

Tanto premesso, nel caso di specie, il principio di diritto in base al quale " *il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento* (delle condizioni per disporre la confisca), deve considerarsi un *obiter dictum*.

Esso, infatti, enunciato dal supremo consesso della Corte con il fine di ampliare il raggio dell'intervento su di un tema particolarmente complesso, deve considerarsi del tutto eccentrico

rispetto alla questione devoluta dall'ordinanza della terza sezione penale del 2 ottobre 2019, n. 40380 : “ *se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte europea dell'uomo del 28 giugno 2018, G.I.E.M. srl e altri contro Italia*”. La terza sezione, in sintesi, ritenuta nel merito l'infondatezza del ricorso e rilevata la sopravvenuta prescrizione, si è posta la questione se fosse consentito alla Corte di cassazione disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.a) cpp, per essere il reato estinto e nel contempo rinviare al giudice di merito per un giudizio limitato alla valutazione sulla confisca coerente con i principi fissati dalla sentenza GIEM della Corte europea.

Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto di non poter valutare l'illegittimità della statuizione della confisca urbanistica sotto il profilo del rispetto del principio della proporzionalità evocato dall'ordinanza di rimessione come questione rilevabile d'ufficio per effetto della sentenza GIEM, posto che lo stesso ricorrente, con l'unico motivo riguardante la confisca, aveva dedotto una questione del tutto estranea alla propria posizione, ovvero quella della buona fede di soggetti terzi proprietari dell'area lottizzata.

In conclusione, non sussiste nessun possibile aggancio del principio enunciato dalle sezioni unite, per cui la confisca può essere disposta...”fermo restando che, una volta intervenuta la prescrizione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento..”, ed oggi all'esame della Corte, con la vicenda processuale oggetto della rimessione, in cui non solo era intervenuta sentenza di condanna in primo grado ma la stessa era stata confermata dalla Corte d'appello, essendo maturata la prescrizione solo nelle more del ricorso per cassazione.

Appianato che la questione della inapplicabilità della confisca in primo grado, se il reato è già prescritto, costituisce un *obiter dictum*, rispetto ai quesiti posti all'esame delle Sezioni Unite Perroni, la cui portata vincolante è equiparabile a quella della pronuncia di una sezione semplice, devono svilupparsi alcuni rilievi critici rispetto agli argomenti della sentenza del supremo consesso della Corte.

Le Sezioni Unite hanno rilevato come l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato “*in qualunque stato e grado del processo*”, fissato dall'art. 129 comma 1, possa essere derogato *in melius*, nel caso previsto dal secondo comma della stessa norma, laddove risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, *in peius*, nel senso di consentire

ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti *lato sensu* sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente lo prevedano.

La lettera dell'art. 44 comma 2, DPR 280/01 non fornirebbe indicazioni sulla sussistenza di un ***obbligo di compiere l'accertamento nonostante la prescrizione già maturata***, si tratterebbe, infatti, di norma avente natura sostanziale e, perciò, priva di riferimenti, di ordine prettamente processuale, alla successione temporale tra l'accertamento del fatto e la prescrizione. D'altro canto la norma processuale che trova applicazione obbligatoria è l'art. 129 cpp che esprime un principio la cui portata viene delineata dalle Sezioni Unite in questi termini: norma "*specificamente dedicata proprio al tempo e al quomodo della declaratoria di determinate cause di non punibilità (in esse rientrando anche la estinzione del reato), da sempre interpretata da questa Corte come espressiva di un obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza, nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia «lo stato e il grado del processo» (clausola, questa, significativamente menzionata dalla norma), sentenza di proscioglimento*".

Deve escludersi, poi, che possano invocarsi, per inferire la possibilità di una prosecuzione del giudizio a fronte del maturato termine di prescrizione, in vista dell'applicazione della confisca urbanistica, le specifiche disposizioni derogatorie del principio enucleato dall'art. 129 cpp che consentono al Giudice di proseguire nel giudizio per specifiche finalità, nonostante la declaratoria di proscioglimento, ma che non possono ritenersi espressione di un sistema onnivale (es. l'art. 537 cpp in tema di pronuncia sulla falsità di documenti e l'art. 301 DPR n. 43/73 in tema di contrabbando).

Infine, rileva la sentenza, che le istanze di tutela effettiva dell'interesse collettivo, di matrice pubblicistica, "*alla corretta pianificazione territoriale*", non costituiscono *ex se* motivo di deroga all'applicabilità del principio di cui all'art. 129 cpp in quanto l'intervento sanzionatorio del giudice penale, attuato tramite la confisca, è meramente residuale rispetto a quello attribuito, per la lottizzazione, all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 30, co. 7 e 8 DPR 380/01.

Tanto premesso, una prima immediata riflessione si impone: la tesi della impraticabilità della confisca in primo grado, a reato prescritto, risulta pressoché isolata nel panorama della giurisprudenza della terza sezione della Corte, dove costantemente si è rilevato che lo specifico ***obbligo di compiere l'accertamento nonostante la prescrizione già maturata***, previsto dal comma 2 dell'art. 44 DPR 380/01, prevale, in forza di una lettura convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma (ovviamente a condizione che il reato venga accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi), su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cpp .

Ci sia consentito, in questa sede, richiamare, a titolo esemplificativo di questa giurisprudenza tetragona, solo due recenti pronunce. La prima (Sez. 3, n. 2293/20, Romano, RV 278577), che, accanto all'azione penale tipica, configura “*un'azione penale complementare*”, che corrisponde alle statuizioni in cui può essere affidato al giudice il compito di adottare provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, -nei quali si sostanzia l'esigenza dell'ordinamento di ripristinare l'ordine giuridico violato dal fatto illecito- diversi dalla ordinaria pronuncia che chiude il giudizio; la seconda (Sez. 3, n. 8350/19, Alessandrini, RV 275756) che delimita il perimetro dell'ambito applicativo dell'art. 578 bis cpp, alla fase dell'impugnazione escludendo che possa inferirsi, da detta norma, il divieto, per il giudice di primo grado, di disporre la confisca nel caso di prescrizione dell'accertato reato di lottizzazione abusiva.

Gli argomenti sostenuti dalle sezioni unite, qui richiamati in estrema sintesi, sembrano, poi, prestare il fianco ad altre riflessioni critiche, sul piano ermeneutico e sistematico, che si iscrivono nel solco tracciato dalla giurisprudenza da ultimo richiamata.

Secondo il principio enunciato dalle sezioni unite “*una volta intervenuta la causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di accertare la sussistenza del fatto...*”.

Si legge, poi, al paragrafo 7.6 del considerato in diritto della sentenza: “*il principio di adozione in via immediata del proscioglimento va dunque riaffermato, sicchè il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive*”.

Dall'enunciato principio deve inferirsi, quale logico ed inevitabile corollario, che la confisca può essere disposta **solo in presenza di una sentenza di condanna**.

Alla stregua di detto principio, infatti, non si ravvisano, in concreto, ipotesi di confisca disposta da una sentenza diversa da quella di condanna, tranne quella, per il vero del tutto infrequente, in cui la prescrizione matura tra il termine dell'istruzione dibattimentale e la decisione.

Infatti, se, nell'ottica della sentenza, come ha rilevato la dottrina più attenta, il maturare della prescrizione, avendo efficacia istantanea, opera come ‘spartiacque’ rispetto al quale valutare la sussistenza o meno dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato lottizzatorio ai fini della confisca e se è rispetto a questo momento che si dovrebbe verificare la sussistenza degli elementi della

condanna sostanziale funzionali all'adozione della misura ablatoria, potrebbe sostenersi, in astratto, che il giudice, accertata la colpevolezza dell'imputato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ed intervenuta la prescrizione prima della deliberazione, debba dichiarare estinto il reato e disporre la confisca.

Questo non significa, si badi, che, nell'ipotesi inversa, ove il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non abbia positivamente accertato la colpevolezza dell'imputato, debba assolverlo perché il fatto non sussiste, o perché non è stato da lui commesso, o infine perché non è previsto dalla legge come reato. Infatti, tale opzione interpretativa contrasta con il secondo comma dell'art. 129 c.p.p., per come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle stesse sezioni unite Tettamanti del 2009, per le quali, all'esito del dibattimento, in caso di concorso tra cause di estinzione del reato e fattispecie di proscioglimento nel merito, queste ultime prevalgono solo se ricorre il requisito dell'evidenza. Pertanto, un dispositivo che dichiari la prescrizione del reato può riguardare entrambe le evenienze, sia quella della perdurante incertezza sulla colpevolezza dell'indagato, sia quella dell'accertata responsabilità dell'indagato con maturazione della prescrizione tra il termine dell'istruzione dibattimentale e la decisione. In quest'ultimo caso, evidentemente, la sentenza, se supportata da adeguata motivazione di colpevolezza dell'imputato, deve disporre la misura ablatoria.

In ogni caso, appare del tutto evidente che la natura eccezionale dell'ipotesi 'di scuola', sopra indicata, non inficia la conclusione alla quale si ritiene di pervenire, quella per cui il principio enunciato dalle sezioni unite limita, in pratica, l'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 44 DPR 380/01 alla presenza di una sentenza di condanna irrogata dal giudice di primo grado.

L'accertamento del fatto non può che coincidere con una sentenza di condanna anche perché l'ipotesi che i termini di prescrizione maturino quando l'istruzione dibattimentale è ancora in corso ma il giudice ritenga già acquisiti sufficienti elementi di valutazione di sussistenza del reato, provocherebbe inevitabili sofferenze del sistema.

Infatti, in tal caso, un accertamento del fatto che preceda la chiusura del dibattimento, renderebbe inutile la rimanente parte, compreso l'ultimo spicchio che è quello della 'discussione finale' (capo V del titolo II). Al contrario, ogni momento prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento ha una sua ragion d'essere che è quella di contribuire all'accertamento del fatto e alla formazione del convincimento del Giudice. Anche se la prescrizione maturasse in corso di discussione non potrebbe ritenersi accertato il fatto in quel momento poiché il seguito della discussione potrebbe indurre il giudice ad acquisire nuove prove (comma 6 dell'art. 523 cpp) e, anche un momento prima della

chiusura del dibattimento, l'ultima parola che spetta all'imputato (comma 5 dell'art. 523 cpp) potrebbe indurre il giudice a ripensamenti decisivi.

Né si può pensare ad una decisione di *accertamento del fatto* 'ora per allora', caso in cui, a dibattimento compiuto, il giudice valuti ininfluente l'attività espletata dopo la maturazione del termine di prescrizione. In questo caso, infatti, verrebbe meno il principio posto dalle Sezioni unite Perroni che non consente la prosecuzione dell'attività processuale dopo la maturazione del termine di prescrizione, per via degli effetti dell'art. 129 cpp.

Ma se così è, le sezioni unite non sciolgono il nodo ermeneutico legato al secondo comma dell'art. 44 DPR 380/01 e, anzi, incorrendo in un'evidente forzatura del dato normativo e lo privano della sua ineludibile valenza di tipo processuale.

La disposizione recita: "*La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca..*". Secondo il criterio principe nell'interpretazione della legge codificato all'art. 12 delle Preleggi (secondo cui "*nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*"), il riferimento alla sentenza '*che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva*' esclude, sulla base di una piana interpretazione del testo della norma, che condizione ineludibile della confisca sia una sentenza di condanna.

L'esclusione dall'ambito operativo della norma delle sentenze diverse da quelle di condanna che accertano il reato di lottizzazione abusiva, comporta una vera e propria *interpretatio abrogans* di questa parte della fattispecie.

Questo spicchio della norma impone al giudice di primo grado di verificare la responsabilità dell'imputato anche dopo il maturare della prescrizione, pena la sua inevitabile estromissione dal mondo giuridico.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi dal confronto della sentenza Perroni con la giurisprudenza costituzionale e convenzionale. Nell'ambito di quest'ultima, in particolare, la sentenza sembra appaiarsi alle conclusioni cui era pervenuta la CoEDU in Varvara contro Italia del 2013 quando aveva escluso la possibilità che la confisca fosse abbinata ad una sentenza diversa da quella di condanna ed aveva indotto la Corte di cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001, come interpretato dalla Corte e.d.u., per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, co. 1, Cost., sul presupposto che non vi fosse più spazio per una interpretazione dell'art. 44

D.P.R. n. 380 del 2001 convenzionalmente orientata e, al contempo aderente ai principi fondamentali della Carta costituzionale.

Come è noto, per superare l'impasse determinato dalla sentenza Varvara, sono intervenute, prima, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015 e, poi, il più alto consesso della Corte europea, con la sentenza G.I.E.M. contro Italia del del 28 giugno 2018.

Rispetto a queste due sentenze che, avevano espressamente escluso che la confisca fosse condizionata ad una sentenza di condanna stabilendo, e, al contrario, avevano stabilito che potesse essere disposta anche con una sentenza di proscioglimento per prescrizione - ma solo all'esito di un accertamento avente le caratteristiche sostanziali della condanna - proprio al fine di salvaguardare la piena operatività della norma, le sezioni unite Perroni sembrano operare una fuga in avanti.

Anche sotto il profilo del rapporto del giudice penale con l'autorità amministrativa nella gestione dell'interesse pubblico al corretto sviluppo del territorio, deve osservarsi che la confisca urbanistica ha caratteristiche di specificità, in quanto viene applicata dal giudice penale in via residuale e di supplenza rispetto all'autorità amministrativa, in base ad un potere di accertamento autonomo e non dipendente dalla pronuncia di una sentenza di condanna.

Infine, devono rilevarsi possibili disarmonie sistematiche conseguenti ad un avvicinamento della confisca urbanistica all'ordine di demolizione del manufatto abusivo che, come è noto, può essere disposto, per espressa previsione del comma 9 dell'art. 31 DPR 380/01, solo con la sentenza di condanna. E' pur vero che, come rilevano le sezioni unite, entrambe le misure rientrano nella medesima categoria della sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, ma esse divergono evidentemente sotto il profilo del bene giuridico compromesso dai reati che costituiscono il loro presupposto.

Gli interessi urbanistici compromessi dal reato cui consegue l'ordine di demolizione (esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire di cui alla lett. b, art. 44 DPR 380/01), infatti, sono meno pregnanti rispetto a quelli coinvolti dal reato di lottizzazione abusiva che attiene ad una forma di intervento ben più incisiva, in quanto idonea a compromettere la programmazione edificatoria del territorio. La diversa gravità delle due fattispecie spiega, secondo la stessa Corte Costituzionale (ordinanze n. 148 del 21/4/94 e n. 107 del 16/3/89), la disciplina normativa delle cause di estinzione del reato, previste solo per il reato meno grave, di cui alla lett. b art. 44 DPR 380/01, come effetto del rilascio in sanatoria del permesso di costruire, in senso stretto (art. 36 DPR 380/01) o mediante oblazione (condoni edilizi di cui agli artt. 31 L.47/85, 39 L.n.724/94 e 32 D.L.269/03) e

non per il reato di lottizzazione abusiva. E' ben comprensibile, pertanto, il motivo per cui il legislatore aggancia solo l'ordine di demolizione alla sentenza di condanna e non la confisca che, invece, deve essere disposta a condizioni che non sono collegate al decorso del tempo. Nel primo caso, infatti, quando l'imputato è prosciolto per prescrizione, pur sussistendo il fatto, l'abuso edilizio, potrà, comunque, essere 'assorbito' nell'ambito della programmazione edificatoria della P.A. che non ne rimane irrimediabilmente pregiudicata; nel secondo, invece, il fatto consiste proprio nel pregiudizio della pianificazione del territorio e, pertanto, la sua gravità non consente di limitare la misura ripristinatoria alle pronunce di condanna.

Conclusioni

In via principale, si chiede alla Corte di rimettere il ricorso in esame alle Sezioni unite ai sensi del primo comma dell'art. 618 cpp.

Se non sussistono le condizioni per la rimessione obbligatoria, di cui al comma 1 bis dell'art. 618 cpp, incompatibili con la natura di *obiter dictum* del principio enunciato dalle sezioni unite Perroni ed evocato dal ricorrente per l'accoglimento del ricorso, non di meno si ritiene che sussistano le condizioni della rimessione facoltativa del ricorso, di cui al comma 1 della stessa norma, alle sezioni unite.

Le sezioni unite Perroni, enunciando il principio richiamato dal ricorrente, hanno generato un contrasto con la giurisprudenza preesistente che rende opportuno un esame della seguente questione da parte delle sezioni unite: *“se il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive”*.

Non si tratta di una riproposizione della medesima questione, poiché essa viene proposta direttamente all'esame delle sezioni unite per la prima volta.

D'altra parte, l'art. 172, comma 1, disp. att. c.p.p. attribuisce al Presidente della Corte di cassazione il potere di restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite ricorsi sulla “medesima questione” o qualora risulti superato il contrasto, con la precisazione però che in nessun caso il ricorso può essere restituito se vengono enunciate “ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto”. I presupposti della norma risultano del resto funzionali ad evitare, per una sorta di eterogenesi dei fini, di paralizzare il sistema (attraverso continue remissioni, spesso di esito scontato)

e portare a una inflazione di sentenze delle medesime sezioni unite (ciò che finirebbe per pregiudicarne l'autorevolezza).

Ribadito che, nella specie, non può ritenersi che le Sezioni unite Perroni fossero state investite di un ricorso sulla 'medesima questione' così da precludere la remissione per tale ragione, neppure può ritenersi sussistere l'ipotesi del "superato contrasto" giurisprudenziale, in quanto le Sezioni unite sono intervenute su una questione dove il diritto vivente era consolidato in senso opposto, fino a potersi sostenere che in realtà non sussistesse alcun reale contrasto sul punto specifico e, quindi, sono state loro stesse a innovare la giurisprudenza. Ciò hanno fatto con un percorso argomentativo nuovo sul quale, proprio perché innovativo e tale da ribaltare un diritto vivente opposto, deve inevitabilmente ancora svilupparsi quel già ricordato circolo di argomenti e di orientamenti, che alimenta e deve necessariamente alimentare il dialogo giurisprudenziale e che verrebbe invece soffocato sul nascere, se fosse ritenuta impedita la rimessione, con il rischio di pretermettere indicazioni e argomentazioni decisive e non esaminate. Paradossale sarebbe del resto ritenere superato un contrasto dalla stessa sentenza che lo ha determinato.

In via subordinata, si chiede il rigetto del ricorso.

Roma, 5 gennaio 2020

Il sostituto procuratore generale
Ciro Angelillis